



Struttura proponente:	Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio
-----------------------	--

Oggetto:	<p>Revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 dell'Avviso concorrenziale "Tra Luoghi & Parole" per la selezione di proposte di promozione e diffusione della lettura, da svolgersi presso le Biblioteche regionali accreditate all'Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR), le Librerie e nei luoghi pubblici, da realizzarsi il 25 e 26 aprile 2020 nell'ambito dell'iniziativa "Primavera delle Meraviglie" promossa dalla Regione Lazio.</p> <p>Importo destinato al finanziamento complessivo degli eventi: euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00),cod. commessa: 02SPL</p>
----------	--

Il Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Papi, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 118 del 13/02/2020:

Premesso che:

- la Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, aveva realizzato, per la stagione estiva 2019, l'iniziativa denominata "Estate delle meraviglie" e poi, per il periodo natalizio, le "Feste delle meraviglie";
- la Regione Lazio, sulla scorta del successo ottenuto con le iniziative di cui sopra, intendeva proseguire quell'esperienza con azioni coordinate di animazione territoriale, che avrebbero messo a sistema luoghi e attività, dando così vita all'iniziativa denominata "Primavera delle Meraviglie". Tale iniziativa avrebbe valorizzato le bellezze e le eccellenze del Lazio con un focus tematico per ogni mese della stagione primaverile 2020;
- nell'ambito della citata "Primavera delle Meraviglie", la Regione Lazio aveva deciso di promuovere tre grandi eventi a tema, con il coinvolgimento diretto del territorio e degli attori locali;

Considerato che:

- il secondo evento tematico, in programma nel weekend del 25 e 26 aprile 2020, era quello denominato "Tra Luoghi & Parole". L'evento vedeva protagoniste le Biblioteche regionali accreditate all'Organizzazione Bibliotecaria Regionale (OBR), le Librerie ed i luoghi pubblici (piazze, cortili, etc.) situati nel territorio delle cinque provincie del Lazio, animate con attività di promozione e diffusione della lettura per grandi e piccoli;
- la Regione Lazio intendeva mettere a disposizione per l'Avviso pubblico un finanziamento complessivo pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- il Presidente della LAZIOcrea S.p.A. aveva autorizzato, con mail del 12/02/2020, a procedere all'indizione del predetto Avviso concorrenziale, nelle more dell'espletamento del necessario iter amministrativo da parte dell'Amministrazione Regionale;
- i costi derivanti dall'Avviso concorrenziale in oggetto avrebbero trovato copertura finanziaria nei fondi che la Regione Lazio avrebbe dovuto impegnare in favore di LAZIOcrea S.p.A., e che, in caso di copertura parziale o di mancata copertura, la Società avrebbe finanziato parzialmente / non finanziato i progetti selezionati, essendo tale facoltà espressamente prevista, come detto, dall'Avviso concorrenziale;

Preso atto che:

- con Determina n. 137 del 19 febbraio 2020, il sopra menzionato Avviso concorrenziale era stato indetto nell'ambito dell'iniziativa "Primavera delle Meraviglie" promossa dalla Regione Lazio, prevedendo un importo massimo destinato al finanziamento complessivo degli eventi pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- il già menzionato Avviso in data 19 febbraio, era stato pubblicato sul profilo di committente di LAZIOcrea S.p.A. e sul B.U.R.L.;
- al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, era stata concessa – giuste determinazioni dirigenziali prot.n. 182 del 4/03/2020 e prot.n. 201 del 10/03/2020- una proroga del termine originariamente fissato per la presentazione delle domande di partecipazione sino alle ore 17:00 del giorno 10/04/2020, fermo restando quanto previsto all'art. 7 dell'Avviso;
- LAZIOcrea S.p.A., in data 11 marzo 2020 -giusta nota prot.n. 8683 del 11/03/2020-, aveva proceduto ad una rettifica in autotutela ai sensi dell'art.7 del suddetto Avviso, motivata dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevedendo la possibilità di invio della domanda di partecipazione mediante P.E.C., fatta salva la facoltà di adottare ogni ulteriore provvedimento in caso di protrarsi della situazione emergenziale;
- LAZIOcrea S.p.A., in data 17 marzo 2020-giusta nota prot.n. 9399 del 17/03/2020-, aveva proceduto ad una nuova rettifica in autotutela dell'articolo 7 dell'Avviso, motivata dalla prosecuzione della predetta situazione emergenziale e dalla conseguente impossibilità di realizzare gli eventi nelle date indicate nell'Avviso, sospendendo quindi i termini di scadenza per la presentazione delle domande, fatta salva la facoltà di adottare ogni ulteriore provvedimento;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato Decreti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenenti misure urgenti volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sospendendo le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia e stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure urgenti adottate allo stato non è possibile stabilire con certezza quando e in che modo sarà possibile svolgere gli eventi oggetto dell'Avviso concorrenziale;

Considerato che:

- alle amministrazioni aggiudicatrici è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza, allorché sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti;
- tale potere trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica;
- LAZIOcrea S.p.A. è dunque titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e che pertanto è legittimo il provvedimento con il quale si procede, in autotutela, alla revoca della procedura dopo averne individuato i presupposti;
- la revoca intervenuta durante l'espletamento della procedura, compresa la fase di aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale di LAZIOcrea S.p.A. in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della stessa;

- in ossequio ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis CdS, Sez. V, n. 107 del 4.1.2019; CdS, sez. III, 06.08.2019 n. 5597; TAR Campania 11 novembre 2019, n. 5368; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 novembre 2018 n. 304; TAR Campania, sez. III, 02/03/2018, n.1350) nel procedimento finora espletatosi è formata - in capo ai partecipanti- una mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento e che dunque non è attualmente possibile configurare alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;

Ritenuto opportuno:

- in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all' art. 97 della Costituzione e dopo aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in particolare della sussistenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico derivanti dall'emergenza epidemiologia da COVID-19, addivenire alla revoca dell'Avviso in oggetto;

visto:

- l'Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. n. 231/2001, recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale;

Sentita:

- l'Area Affari Legali e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata;

Propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare

- la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, dell'Avviso concorrenziale di cui all'oggetto e di tutti gli atti, presupposti e successivi, per le motivazioni espresse in narrativa, e in particolare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, stante le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- di non prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela, della procedura in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non si è perfezionato alcun vincolo giuridicamente rilevante;
- la pubblicazione del provvedimento di revoca sul profilo di committente di LAZIOcrea S.p.A. e sul B.U.R.L., dando contestualmente comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara;

Allegati:
– Revoca in autotutela

Responsabile del Procedimento (RP)	Francesco Pipi	
Responsabile Area Affari Legali	Fabio Di Marco	
Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio	Giuseppe Tota	